



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MARCUCCI, DELLA MONICA, AMATO,
D'ALIA e GRANAIOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2009

Istituzione della corte d'appello, del tribunale per i minorenni
e del tribunale di sorveglianza in Lucca

ONOREVOLI SENATORI. - La Toscana è l'unica grande regione italiana dotata di una sola corte d'appello, nonostante le sue dieci province. Altre grandi regioni, come la Sicilia, la Campania e la Puglia, che hanno un numero inferiore di province, hanno comunque più corti d'appello.

Con il presente disegno di legge, dunque, si intende istituire una seconda corte d'appello nella regione Toscana, anche in considerazione di un sotteso generico obiettivo di parificazione delle geografie giudiziarie regionali.

Ragioni anagrafiche, economiche e giudiziarie giustificano ampiamente l'istituzione di un secondo distretto di corte d'appello in Toscana, ove si consideri, innanzitutto, la quantità della popolazione residente (3.677.048 abitanti) e il numero dei comuni (287) dei quali si compone la regione.

L'economia, poi, si articola in realtà industriali, commerciali e turistiche che segnano un profilo della provincia di Lucca chiaramente diverso dalle province della fascia tirrenica.

Per numero di imprese e di addetti, la provincia di Lucca (che vanta 39.645 imprese con 109.395 addetti) si pone, in Toscana, immediatamente dopo quella di Firenze.

I flussi degli affari, sia nel settore civile che in quello penale, suggeriscono in modo

evidente l'opportunità di istituire la seconda corte d'appello, tanto più se si considera che, dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado, è davanti alla corte d'appello che si trattano tutti i processi di impugnazione (fatta eccezione per le sentenze dei giudici di pace) con notevole continuo incremento del carico di lavoro.

La sede della nuova corte d'appello deve essere in Lucca. Questa città, che ospita il secondo tribunale della Toscana per carico di lavoro e che è già stata sede di corte d'appello fino agli anni Venti, è facilmente raggiungibile dai territori degli altri circondari dei tribunali di Livorno, di Pisa e di Massa. L'amministrazione comunale di Lucca, inoltre, ha già individuato una sede idonea per la nuova corte d'appello in immobili che appartengono a un complesso già in larga parte destinato ad uffici giudiziari.

All'istituzione della seconda corte d'appello in Lucca consegue l'istituzione di un secondo tribunale per i minorenni con sede nella stessa città e con giurisdizione sui territori ricompresi nei circondari di Lucca, Livorno, Pisa e Massa, nonché l'istituzione di un nuovo tribunale di sorveglianza con sede in Lucca e con competenza sugli uffici di sorveglianza di Massa, Pisa e Livorno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono istituite la corte d'appello di Lucca e la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Lucca.

2. Il distretto della corte d'appello di Lucca comprende i circondari dei tribunali di Livorno, Pisa, Lucca e Massa.

Art. 2.

1. Sono istituiti il tribunale per i minorenni di Lucca e la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Lucca, con giurisdizione sui territori compresi nei circondari dei tribunali di Livorno, Pisa, Lucca e Massa.

Art. 3.

1. È istituito il tribunale di sorveglianza in Lucca, avente competenza sugli uffici di sorveglianza di Massa, Pisa e Livorno.

Art. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia provvede ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, alle modifiche degli organici del personale amministrativo e alle dotazioni necessarie per il funzionamento dei nuovi uffici di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 5.

1. Il Ministro della giustizia provvede, con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire la data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici di cui agli articoli 1, 2 e 3, che devono comunque entrare in funzione non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Art. 6.

1. Alla tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, il capoverso: «Firenze - Genova» è sostituito dal seguente: «Firenze - Lucca» e dopo il capoverso: «Firenze - Genova» è inserito il seguente: «Lucca - Genova».

2. Le previsioni introdotte dal comma 1 nella tabella A allegata alle citate norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si applicano ai procedimenti concernenti i reati commessi e ai giudizi civili iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. Gli affari pendenti davanti alle corti d'appello di Firenze e di Genova, ai tribunali per i minorenni di Firenze e di Genova e al tribunale di sorveglianza di Firenze e di Genova alla data di entrata in vigore della presente legge restano di competenza dei predetti uffici.